

TI_GERICHTE 80.2017.22 vom 29. Dezember 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-12-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2017.22

FR: TI_GERICHTE 80.2017.22 du 29 décembre 2016

IT: TI_GERICHTE 80.2017.22 del 29 dicembre 2016

Regeste

Procedura: reclamo e ricorso contro decisioni in materia di riscossione, conteggi definitivi, non contestazioni contro il calcolo dell'imposta

Erwägungen

E. 15

marzo 2017, l'RS 1 della PI 1 propone di respingere il ricorso: per quanto attiene al calcolo dell'imposta, ritiene che il ricorso sia inammissibile, mentre, con riferimento agli interessi di ritardo, rileva che la decisione di tassazione del 24 ottobre 2013 non era nulla. Diritto - secondo l'art. 241 cpv. 5 LT, contro i conteggi definitivi è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227; - i rimedi giuridici contro le decisioni in materia di riscossione dell'imposta sono stati introdotti con la legge cantonale del 23 marzo 2015, in vigore dal 1.1.2015; - in seguito ad una sentenza della Camera di diritto tributario, secondo cui il diritto alla via giudiziaria (art. 29 a Cost.) impone di ammettere la possibilità di sottoporre al giudizio di un tribunale le contestazioni che concernono le richieste di conguaglio dell'imposta cantonale e comunale (sentenza CDT n. 80.2013.166 del 4 giugno 2014, in RtiD II-2014 n. 12t), il legislatore cantonale ha disciplinato il diritto di contestare, mediante reclamo all'autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario, i fattori fiscali correlati con la decisione di tassazione quali i conteggi definitivi, segnatamente il conguaglio d'imposta e il conteggio degli interessi (cfr. Messaggio 7042 del 4 febbraio 2015, Proposte di modifiche della Legge tributaria cantonale del 21 giugno 1994, p. 6); - il ricorso della contribuente, interposto contro una decisione dell'RS 1, che ha respinto un reclamo contro un conteggio degli interessi di ritardo, è pertanto ricevibile in ordine; - per la prima volta con il ricorso a questa Corte, l'insorgente contesta anche il calcolo dell'imposta sugli utili immobiliari; - l'art. 216 LT dispone che l'autorità notifichi la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari all'alienante (cpv. 1) e che contro la notifica di tassazione sia dato reclamo secondo gli articoli 206-208 e ricorso secondo gli articoli 227-231 (cpv. 2); - come ricordato in narrativa, l'Ufficio circondariale di tassazione, autorità competente per la tassazione dell'imposta sugli utili immobiliari, ha notificato alla ricorrente la decisione di tassazione il 24 ottobre 2013 ed ha accolto un suo reclamo con decisione del 25 agosto 2016; - poiché la contribuente non ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo del 25 agosto 2016, la decisione in questione è passata in giudicato; - ne consegue che, come sostenuto dalla Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso, la contribuente non può più contestare il calcolo dell'imposta; - la decisione impugnata concerne infatti esclusivamente il calcolo degli interessi di ritardo relativi al debito d'imposta e non anche il calcolo del debito stesso; - secondo l'art. 243 LT, il debitore dell'imposta deve pagare, per gli importi che non ha versato entro il termine

stabilito, un interesse di ritardo fissato dal Consiglio di Stato (cpv. 1) e l'interesse è dovuto anche in caso di tassazione provvisoria parziale, di reclamo o di ricorso (cpv. 2); - perché il contribuente debba provvedere al pagamento dell'imposta sugli utili immobiliari, non occorre pertanto che quest'ultima sia stata determinata con una decisione passata in giudicato: l'autorità cantonale procede alla riscossione anche se la decisione è stata impugnata con reclamo o con ricorso; - alla luce del fatto che la contribuente non ha versato alcun importo, in seguito alla notificazione della decisione di tassazione del 24 ottobre 2013, è pertanto legittimo che l'RS 1 l'abbia obbligata a pagare gli interessi di ritardo, calcolati peraltro sul debito d'imposta di fr. 5'647.-, risultante dalla decisione su reclamo; - contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, con l'accoglimento del suo reclamo da parte dell'Ufficio di tassazione non è stata dichiarata nulla la decisione di tassazione del 24 ottobre 2013, ma la stessa è stata semplicemente riformata, riducendo l'utile imponibile e l'imposta dovuta; - secondo la giurisprudenza costante, la nullità di una decisione dev'essere ammessa soltanto se il vizio di cui è affetta risulta particolarmente grave, evidente o, perlomeno, facilmente riconoscibile e se, inoltre, l'accertamento della nullità non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto; - oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, la nullità può dunque essere ammessa solo in via eccezionale (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_189/2012 del 21 agosto 2012 consid. 5.3.1, con riferimenti); - vizi procedurali consistenti nella violazione del diritto di essere sentito sono in sé sanabili e comportano di solito unicamente l'impugnabilità della decisione viziata; - solo violazioni particolarmente gravi del diritto di essere sentiti comportano la nullità della decisione, senza alcuna possibilità di sanatoria: ciò si verifica, in particolare, se la persona interessata da una decisione non ne viene a conoscenza, perché non le è stata notificata, oppure non le è stata data la possibilità di partecipare alla procedura (cfr. p. es. DTF 129 I 361 consid. 2.1 con riferimenti); - la pretesa violazione del diritto di essere sentito, lamentata dalla ricorrente, che consisterebbe nel non averle consentito "di esaminare gli atti e di conoscere nel dettaglio la misura e le ragioni", non rientra chiaramente fra i vizi che implicano la nullità di una decisione; - in ogni caso, eventuali vizi della decisione di tassazione sarebbero stati sanati nella procedura di reclamo, che si è conclusa con l'accoglimento della sua impugnativa; - in queste circostanze, si deve escludere che la decisione di tassazione, notificata alla ricorrente il 24 ottobre 2013, si possa considerare nulla; - di conseguenza, è legittima la decisione dell'RS 1, che ha calcolato gli interessi di ritardo a partire dal termine di pagamento attribuito alla ricorrente con questa decisione; - visto l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 300.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.- per un totale di fr. 400.- sono a carico della ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 82 ss LTF). 4. Intimazione a: -; -; -. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.